



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta pubblica del 29-12-2011 Deliberazione n. 205

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre**, nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1) ANDALORO Francesco         |   | X |
| 2) BARBERA Giacinto           | X |   |
| 3) BIVONA Enrico              | X |   |
| 4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo | X |   |
| 5) BRANCA Massimiliano        |   | X |
| 6) BRIUGLIA Piero             | X |   |
| 7) CALA' Antonino             | X |   |
| 8) CALABRO' Antonino          | X |   |
| 9) CALABRO' Giuseppe          |   | X |
| 10) CALABRO' Vincenzo         |   | X |
| 11) CALI' Salvatore           | X |   |
| 12) CERRETI Carlo             |   | X |
| 13) COPPOLINO Salvatore       | X |   |
| 14) DANZINO Rosalia           | X |   |
| 15) DE DOMENICO Massimo       |   | X |
| 16) FIORE Salvatore Vittorio  | X |   |
| 17) FRANCILIA Matteo Giuseppe | X |   |
| 18) GALATI RANDO Santo        |   | X |
| 19) GALLUZZO Giuseppe         |   | X |
| 20) GRIOLI Giuseppe           |   | X |
| 21) GUGLIOTTA Biagio          |   | X |
| 22) GULLO Luigi               |   | X |
| 23) GULOTTA Roberto           | X |   |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 24) ITALIANO Francesco          | X |   |
| 25) LA ROSA Santi Vincenzo      | X |   |
| 26) LOMBARDO Giuseppe           |   | X |
| 27) MAGISTRI Simone             | X |   |
| 28) MAZZEO Stefano              | X |   |
| 29) MIANO Salvatore Giuseppe    |   | X |
| 30) MIRACULA Filippo            |   | X |
| 31) PALERMO Maurizio            | X |   |
| 32) PARISI Letteria Agatina     | X |   |
| 33) PASSANITI Angelo            | X |   |
| 34) PASSARI Antonino            |   | X |
| 35) PREVITI Antonino            | X |   |
| 36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni | X |   |
| 37) RAO Giuseppe                |   | X |
| 38) RELLA Francesco             | X |   |
| 39) SAYA Giuseppe               | X |   |
| 40) SCIMONE Antonino            | X |   |
| 41) SIDOTI Rosario              |   | X |
| 42) SUMMA Antonino              | X |   |
| 43) TESTAGROSSA Enzo Stefano    |   | X |
| 44) VICARI Marco                | X |   |

A riportare n.

12

11

Totale n.

26

18

Assume la Presidenza Salvatore Vittorio FIORE

Partecipa il Segretario Generale avv. Anna Maria TRIPODO



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO  
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE **REGOLAMENTO C.O.S.A.P.** D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

### PROPOSTA

**VISTO** l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che da facoltà alle Province ed ai Comuni di adottare un regolamento che disciplini il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che attribuisce alle Province ed ai Comuni la facoltà di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate e fissare i termini per l'approvazione dello stesso.

**CHE** al fine di incrementare le risorse finanziarie di questo Ente occorre approvare un Regolamento C.O.S.A.P. che normi le concessioni di occupazione suolo insistenti sulle strade e le aree di pertinenza provinciale.

**VISTO** l'art. 89 dello Statuto Provinciale, approvato con Delibera N° 83 del 12/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la potestà regolamentare dell'Ente.

**CHE** in conseguenza, è stato predisposto un apposito schema di regolamento nel rispetto della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo.

**CHE** tale schema si compone di N° 39 articoli e N° 1 allegato


### SI PROPONE

CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERI


**APPROVARE** il regolamento per la disciplina del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) che consta di N° 39 articoli e di N° 1 allegato, unito alla presente proposta di deliberazione e forma parte integrante e sostanziale.

SI ALLEGA "REGOLAMENTO C.O.S.A.P." COMPOSTO DA n° 39 ARTICOLI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.


**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
(Dott. Pasquale Costa)



**Il Dirigente**  
(Dott. Antonino Calabrò)



**VISTO: Il Presidente o l'Assessore**



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

*[Handwritten signature]*

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13-4-2011

IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

*[Handwritten signature]*

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13-4-2011

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

\_\_\_\_\_



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
EX ART. 63 DEL D. LGS 15.12.1997 N. 446

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| TITOLO .....   | pag. 3 |
| DISPOSIZIONI GENERALI.....   | 3      |
| Art. 1 (Definizioni) .....   | 3      |
| Art. 2 (Disciplina) .....  | 3      |
| Art. 3 (Responsabile procedimentale) .....   | 3      |
| Art. 4 (Occupazione) .....   | 3      |
| Art. 5 (Occupazioni abusive) .....   | 4      |
| Art. 6 (Occupazioni in pendenza di concessione).....   | 4      |
| <br>   |        |
| TITOLO II .....  | 4      |
| PROCEDURE.....   | 4      |
| Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda) .....   | 5      |
| Art. 8 (Spese di istruttoria) .....  | 5      |
| Art. 9 (Allegati alla domanda) .....   | 6      |
| Art. 10 (Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande) .....   | 6      |
| Art. 11 (Cauzione) .....   | 6      |
| Art. 12 (Verifica ed approvazione del progetto) .....  | 7      |
| Art. 13 (Provvedimento di concessione) .....   | 7      |
| Art. 14 (Inizio dei lavori) .....  | 7      |
| Art. 15 (Controlli e verifiche).....   | 7      |
| Art. 16 (Fine e collaudo dei lavori) .....   | 8      |
| Art. 17 (Titolarità) .....   | 8      |
| Art. 18 (Obblighi del Concessionario).....   | 8      |
| Art. 19 (Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata).....   | 8      |
| Art. 20 (Modifica, sospensione e revoca).....  | 9      |
| Art. 21 (Decadenza).....   | 9      |
| Art. 22 (Accertamenti e verifiche).....  | 10     |
| Art. 23 (Accertamento delle occupazioni abusive) .....   | 10     |
| Art. 24 (Nullaosta su strade provinciali per concessioni di competenza comunale).....  | 10     |
| <br>   |        |
| TITOLO III .....   | 10     |
| CANONE DI CONCESSIONE.....   | 11     |
| Art. 25 (Canone di concessione) .....  | 10     |
| Art. 26 (Criteri per la determinazione della tariffa del canone).....  | 11     |
| Art. 27 (Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici).....   | 11     |
| Art. 28(Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone) .....   | 11     |
| Art. 29 (Disciplina delle tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti) .....  | 12     |
| Art. 30 (Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da<br>aziende erogatrici di pubblici servizi) ..... | 13     |
| Art. 31 (Durata dell'occupazione) .....  | 13     |
| Art. 32 (Soggetto passivo) .....   | 13     |
| Art. 33 (Agevolazioni).....  | 13     |
| Art. 34 (Esenzioni) .....  | 14     |
| Art. 35 (Versamento del canone).....   | 14     |
| Art. 36 (Sanzioni) .....   | 15     |
| Art. 37. (Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi) .....   | 15     |
| <br>   |        |
| TITOLO IV.....   | 16     |
| DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....  | 16     |
| Art. 38 (Disposizioni transitorie).....  | 16     |
| Art. 39 (Disposizioni finali).....   | 16     |

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per “canone”, il corrispettivo dovuto alla Provincia per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) per “concessione” “autorizzazione” o “nulla osta”, s'intende l'atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale la Provincia autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
  - c) per “concessionario”, il soggetto che a seguito di apposita istanza ha ottenuto la concessione;
  - d) per “spazi pubblici” o “aree pubbliche”, le strade, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
  - e) per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
  - f) per “Regolamento” il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed il corrispondente canone di occupazione.

#### **Art. 2 (Disciplina)**

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi ed aree pubbliche e la determinazione del relativo canone, secondo i criteri di cui all’art. 63 comma 2 del Decreto Leg.vo 15/12/1997 n. 446.

#### **Art. 3 (Responsabile procedimentale)**

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente designato dall’Amministrazione, o suo delegato, individuato a norma della legge n. 241/90 e del Regolamento Provinciale per la disciplina del Procedimento Amministrativo.
2. Egli è responsabile della gestione tecnica ed amministrativa, avvalendosi per le tali incombenze dell’U.O.T. “Autorizzazioni e Concessioni” e per le incombenze di carattere finanziario nonché per i riscontri anche informatici del Dipartimento Bilancio e Programmazione Finanziaria.

#### **Art. 4 (Occupazione)**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente richiesta e concessa dal Responsabile del procedimento nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. La concessione ai fini di occupazione di tratti di strada provinciale, correnti in seno ai centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è soggetta al previo nullaosta della

Provincia, ferma restando la competenza del Comune per il provvedimento concessorio ai sensi del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285, art. 26 comma 3.

3. L'occupazione si distingue in :

a) temporanea, quando la sua durata è inferiore ad un anno, anche se ricorrente, e può essere a ore, giornaliera, o di durata superiore. Si intende per ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete;

b) permanente, quando ha carattere stabile ed è pluriennale, effettuata a seguito di un atto di concessione, comunque avente durata superiore a un anno, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

4. La durata massima delle occupazioni permanenti è di 19 anni e queste sono rinnovabili con le modalità stabilite dall'art 7 del presente Regolamento.

### **Art. 5 (Occupazioni abusive)**

1. Si intendono come abusive le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione.

2. Sono inoltre considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione degli effetti.

3. In particolare si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ai sensi della L. n. 448 del 23.12.1998 art. 31 comma 25.

### **Art. 6 (Occupazioni in pendenza di concessione)**

1. E' consentita occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'art. 7 del presente regolamento, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Responsabile del Procedimento, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi a rilasciare la formale concessione, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURE**

#### **Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda)**

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche deve presentare domanda alla Provincia redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, regolarmente firmata, e riferita ad una sola concessione, intesa anche come più interventi che riguardino lo stesso oggetto.

2. Le domande che interessano più soggetti devono essere firmate da tutti gli interessati, con l'indicazione della persona cui dovrà essere intestata la concessione.

3. La domanda dovrà contenere:

- a) se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita I.V.A. e recapito telefonico);
- b) se il richiedente è diverso da quelli indicati nella lett. a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico e le generalità del legale rappresentante;
- c) l'oggetto dell'istanza, i motivi a fondamento della richiesta, la specifica attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso dell'area;
- d) n° 3 copie di elaborati tecnici, redatti, timbrati e firmati da un tecnico regolarmente iscritto ad un albo professionale, comprendenti:
- Relazione illustrativa, indicante l'esatta ubicazione (numero e denominazione della strada provinciale interessata e la esatta progressiva chilometrica) dell'intervento richiesto, oltre ad una dettagliata descrizione delle caratteristiche delle opere da eseguire e della relativa durata;
  - Stralcio cartografico in scala 1:10.000 della zona in cui ricade l'intervento, indicando in modo evidente la precisa localizzazione dell'intervento;
  - Stralcio del relativo foglio di mappa catastale (scala 1:2.000);
  - Disegni tecnici illustrativi, redatti in scala adeguata (1:200 o maggiore), dei lavori da eseguire e dei relativi particolari costruttivi;
  - in caso di opere in C.A., i calcoli di stabilità giustificati del dimensionamento delle opere e della relativa capacità di sostenere i carichi stradali se da questi interessate, approvati dal genio civile ai sensi della legge 64/74;
  - Documentazione fotografica ritraente la zona in cui deve essere ubicato l'intervento richiesto;
  - I provvedimenti di autorizzazione eventualmente di competenza di altri enti pubblici (Comune, U.s.l., Genio Civile, VV.FF. Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, ecc.);
  - Un certificato rilasciato dal Comune, nel quale risulti se i lavori ricadono all'interno o all'esterno del "Centro Abitato" o Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
  - Dichiarazione del progettista di avere assunto esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni ambientali, ritenendole idonee per i fini richiesti.
- e) le dichiarazioni e i dati utili ai fini dell'esame della domanda; qualora ci si intenda avvalere di atti, certificati e documenti presentati in precedenza all'Amministrazione, il richiedente deve indicare nella domanda a quale precedente richiesta tali allegati siano stati annessi, dichiarando contestualmente che i dati in essi contenuti sono ancora validi;
- f) l'impegno in capo al richiedente, qualora la richiesta vada a buon fine, di osservare le norme e le disposizioni applicabili in materia tecnica, del codice della strada e tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia, nell'atto concessorio.
4. L'acquisizione agli atti dell'Ente delle domande presentate sarà comprovata dagli estremi di protocollazione.
5. Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di più soggetti riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

## **Art. 8** **(Spese di istruttoria)**

1. Spetta alla Giunta determinare le spese di istruttoria ed il rimborso delle spese per i sopralluoghi, quantificate sulla base dei seguenti criteri:
- costo del personale in relazione al tempo impiegato;
  - oneri di percorrenza.

2. Gli importi di cui sopra, potranno essere annualmente aggiornati a cura dell'Amministrazione.

#### **Art. 9**

##### **(Allegati alla domanda)**

1. Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria ed al rimborso delle spese per il primo sopralluogo, oltre agli importi per le marche da bollo. Tali pagamenti dovranno avvenire mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia; è, altresì, ammesso il pagamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto della Provincia domiciliato presso un'agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio della Provincia.
2. Quando la concessione è richiesta ai fini di esercitare un'attività per la quale sono necessarie specifiche autorizzazioni, la domanda dovrà essere corredata dalla prova del possesso di tali autorizzazioni.
3. Alla domanda che genera occupazione temporanea dovrà essere allegata ricevuta di versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **Art. 10**

##### **(Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande)**

1. Il Responsabile del Procedimento tramite l'U.O.T. "Autorizzazioni e Concessioni" valuterà preventivamente l'ammissibilità delle domande presentate sotto il profilo della regolarità e completezza.
2. Qualora riscontrasse carenze, segnalerà all'interessato, entro il termine fissato per la comunicazione di avvio dello specifico procedimento, le carenze riscontrate con invito alla regolarizzazione; in questa ipotesi il termine del procedimento decorrerà dal ricevimento delle integrazioni richieste.
3. Se entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione l'interessato non avrà provveduto, la domanda decade, ed il competente ufficio provvederà a disporre la restituzione delle somme versate e non dovute, oltre all'archiviazione della pratica.

#### **Art. 11**

##### **(Cauzione)**

1. Nel rilasciare gli atti di concessione di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. L. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, qualora:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - b) l'occupazione possa arrecare pericolo di danno al bene oggetto di concessione.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
3. In caso di demolizioni totali o parziali di opere di proprietà della Provincia, subordinati all'espressa autorizzazione della Provincia medesima, la cauzione dovrà essere quantificata in funzione dei prezzi contenuti nel "Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche" in corso di validità al momento dell'istanza;

4. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica circa l'adempimento delle condizioni imposte, da parte del personale addetto alla sorveglianza.

5. E' previsto altresì il versamento, in seguito al rilascio della concessione, di una ulteriore cauzione, pari a due annualità del canone concessorio e improduttiva di interessi, che verrà restituita alla scadenza naturale della concessione medesima.

#### **Art. 12**

##### **(Verifica ed approvazione del progetto)**

1. Sulla scorta della documentazione, il personale tecnico preposto, provvede ad effettuare una ricognizione sui luoghi al fine di verificare direttamente gli interventi richiesti e la relativa rispondenza agli elaborati tecnici inoltrati, che, qualora siano conformi a quanto richiesto, saranno timbrati e firmati dal Dirigente preposto, ed allegati al provvedimento di concessione, per farne parte integrante.

#### **Art. 13**

##### **(Provvedimento di concessione)**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato, nei termini regolamentari.

2. In caso di risultanza negativa, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e per il sopralluogo.

3. La concessione dovrà contenere:

- a) gli elementi identificativi di cui all'art. 7, anche in relazione alla tipologia della richiesta;
- b) condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui la concessione si intende subordinata;
- c) la durata della concessione: in particolare, per l'esecuzione di lavori, il tempo preventivato per l'inizio di essi e la loro presumibile ultimazione;
- d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 7, lett. f), e dal concessionario accettato al momento dell'inoltro della richiesta.
- e) la comunicazione al competente ufficio finanziario che stabilirà l'ammontare del canone previsto.

#### **Art. 14**

##### **(Inizio dei lavori)**

1. Rilasciata la concessione, il richiedente deve comunicare, anche a mezzo di posta certificata, con un anticipo di almeno 6 (sei) giorni lavorativi, la data di inizio dei lavori, che dovrà inoltre contenere il nome dell'impresa esecutrice dei lavori ed il tecnico sotto la cui direzione e responsabilità gli stessi vengono eseguiti.

#### **Art. 15**

##### **(Controlli e verifiche)**

1. Il controllo sull'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni impartite nella concessione, viene svolto correntemente dal personale tecnico della viabilità, nell'ambito delle mansioni di vigilanza e sorveglianza dell'uso delle strade di proprietà di questo Ente.

2. In funzione dell'importanza dei lavori autorizzati, il Responsabile del Procedimento o suo delegato, può disporre sopralluoghi o controlli in cantiere per la verifica delle lavorazioni effettuate ed imporre di eseguire prove in sito con prelievo di campioni.

3. In caso di difformità dalle disposizioni impartite, il personale addetto al controllo, sospende cautelativamente i lavori ed adotta tutte le iniziative finalizzate alla cautela dell'amministrazione ed all'eventuale perfezionamento delle irregolarità riscontrate.

**Art. 16**  
**(Fine e collaudo dei lavori)**

1. Non appena completati i lavori, il concessionario deve comunicare, anche a mezzo di posta certificata, la data di avvenuta ultimazione, richiedendo contestualmente lo svincolo della eventuale cauzione prestata.

2. Il personale tecnico della viabilità provvede ad eseguire un sopralluogo, verificando il rispetto di tutte le indicazioni impartite, redigendo apposita relazione al Responsabile del Procedimento, che in caso di esito positivo provvederà a svincolare la cauzione.

3. In caso di lavori soggetti a collaudo da parte dell'appaltante, i tecnici della Provincia possono intervenire e presenziare agli stessi, riservandosi in ogni caso autonomia decisionale e d'intervento.

**Art. 17**  
**(Titolarietà)**

1. La concessione viene rilasciata a titolo strettamente personale: non è consentita pertanto la subconcessione.

2. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione scritta della variazione della titolarità.

**Art. 18**  
**(Obblighi del Concessionario)**

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.

3. Ha comunque l'obbligo di:

- a) esibire a richiesta degli operatori provinciali atto di concessione;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Provincia con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 11;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate;
- e) di restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l'atto di concessione;
- f) comunicare all'Ufficio competente la data di inizio e di fine dei lavori autorizzati ai sensi dell'art. 14 e 16.

**Art. 19**  
**(Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata)**

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, secondo le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. In caso di disdetta anticipata della concessione per occupazione, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto all'ufficio del Responsabile del Procedimento che ha rilasciato l'atto.
5. La disdetta volontaria non dà comunque diritto alla restituzione del canone versato.
6. Il concessionario qualora intenda prorogare il termine già concesso per l'esecuzione dei lavori relativi alle occupazioni permanenti, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 20**  
**(Modifica, sospensione e revoca)**

1. Il Responsabile del Procedimento con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al concessionario.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di pubblica utilità dà diritto all'esenzione del pagamento del canone dall'inizio del primo anno successivo e per il periodo della durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, con computazione che decorre dal primo anno successivo alla data della revoca.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo a revoca della concessione, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo alla rioccupazione.
5. Sono altresì motivi di revoca quando:
  - a) si riscontrino reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento concessorio, ovvero delle norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
  - b) si rilevi il mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.

**Art. 21**  
**(Decadenza)**

1. Il diritto di occupare decade per il concessionario quando:
  - a) si accerti un uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quella stabilita nel provvedimento, compresa l'inottemperanza al divieto di subconcessione;
  - b) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio della concessione.
2. La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione del canone già versato, nonché della cauzioni versate, ai sensi dell'art.11 e , non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto relativamente al

periodo di effettiva occupazione. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento emanato dall'ufficio competente nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento recettizio che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

#### **Art. 22**

##### **(Accertamenti e verifiche)**

In caso siano necessari accertamenti tecnici successivi al rilascio dell'autorizzazione, ovvero in caso di richiesta del concessionario, per eventuali verifiche circa la natura e/o la reale occupazione suolo soggetta a canone, lo stesso deve allegare all'istanza di richiesta le spese per il sopralluogo tecnico, nonché documentazione fotografica ed adeguata cartografia per l'esatta individuazione del sito.

#### **Art.23**

##### **(Accertamento delle occupazioni abusive)**

1. L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente personale tecnico della Viabilità o da Pubblico Ufficiale.

2. L'occupazione abusiva permanente o temporanea, individuata con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento, si presume effettuata dalla data risultante dal verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.

3. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art. 36 del presente regolamento.

4. L'accertamento della avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al Responsabile del Procedimento, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese, nonché il canone dovuto per l'occupazione abusiva.

5. L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione, nonché il canone dovuto per l'occupazione abusiva con decorrenza di cui al comma 2.

#### **Art. 24**

##### **(Nullaosta su strade provinciali per concessioni di competenza comunale)**

1. Il rilascio da parte del Comune degli atti di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato a preventivo nullaosta provinciale.

2. Sono in ogni caso dovute le spese di sopralluogo di cui all'art. 8, da versare con le modalità stabilite all'art. 9, a seguito di regolare istanza con le modalità di cui all'art. 7.

4. Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest'ultimo provvederà a trasmettere alla Provincia copia dell'atto rilasciato che dovrà riportare le prescrizioni previste nel nullaosta.

### **TITOLO III**

## **CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 25**

#### **(Canone di concessione)**

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

### **Art. 26**

#### **(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
  - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

### **Art. 27**

#### **(Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per la determinazione del canone, la rete stradale provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono divisi in due categorie: la prima comprendente gli spazi all'interno dei centri abitati, la seconda comprendente gli spazi esterni ai centri abitati. Gli effetti delle delimitazioni dei centri abitati, decorrono dall'esecutività delle deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada.
2. Ai fini della quantificazione del valore dell'area a servizio dell'attività di "Distributore di carburanti", ferma restando l'applicazione della suddivisione stabilita al comma precedente, si istituiscono due categorie di strade provinciali. Le strade che rientrano nelle due categorie sono individuate dal Dirigente competente mediante apposita determina dirigenziale, privilegiando il criterio avente a base i dati sui volumi di traffico, e decorrerà dall'anno successivo alla sua adozione.

### **Art. 28**

#### **(Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone)**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo (edicole, chioschi, banchi di vendita, depositi di veicoli, tavolini di trattoria o caffè e simili, coperture di fosso, aiuole spartitraffico per stazioni di servizio di autolavaggi, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali o sportive), è calcolata in base alla superficie d'ingombro sul suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è

calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Le occupazioni con passi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (riempimento di scarpata o di fosso, muretti d'ala, inviti circolari ecc.), sono calcolate, determinando la superficie, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
3. Per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico o coincidenti con opere di pubblica utilità (piste ciclabili, tombamenti per fognature, ecc.) non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone.
4. Per i distributori di carburanti nel calcolo della superficie da assoggettare al canone, oltre agli accessi, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione e le aiuole spartitraffico, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
5. Le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo di qualsiasi natura e con sovrappassi, sottopassi, condutture, cavi, funicolari, la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione retta dell'opera sul suolo.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari e comunque risultanti nei singoli atti di concessione; le occupazioni temporanee con cantieri per installazione dei citati cavi, condutture, impianti ecc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.
7. Le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo, soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari.
8. In ogni caso, l'entità dell'occupazione deve risultare nell'atto di concessione ai fini della corretta determinazione del canone.

#### **Art. 29**

##### **(Disciplina delle tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti)**

1. Il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche si applica sulla base di apposite tariffe determinate dalla Giunta tenuto conto della classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, di cui all'art. 27 del presente regolamento, prevedendo per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti una tariffa giornaliera ordinaria al mq/lineare e per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti una tariffa annua ordinaria al mq/lineare.
2. Il canone per le occupazioni temporanee si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle previste misure giornaliere di tariffa.
3. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata nonché del sacrificio imposto alla collettività, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la tariffa ordinaria di cui sopra, sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti, sempre con riguardo alle categorie stabilite, viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- a) per occupazioni con chioschi, edicole e con altre strutture fisse al suolo, nonchè occupazioni comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo, effettuate per attività commerciali e produttive, coefficiente 1,50;
- b) per occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali, coefficiente 1,20;
- c) per occupazioni con "distese" permanenti (tavolini di trattoria, caffè e simili) per attività commerciale, coefficiente 1,50;
- d) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, coefficiente 0,50;
- e) per occupazioni realizzate per l'attività di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, coefficiente 0,30;
- f) per occupazioni realizzate a servizio dei distributori di carburante sulle strade di cui alle categorie individuate al comma 2 del precedente art. 23: per la prima categoria coefficiente 1,50 per la seconda categoria coefficiente 1,00, per entrambe le categorie relativamente alle aree occupate dalle corsie di accelerazione/decelerazione, coefficiente 0,50.

4. Nel caso di occupazioni permanenti soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

5. Dalla misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione.

#### **Art. 30**

##### **(Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi)**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa prevista dalla normativa in materia. La misura del canone annuo dovuto alla Provincia da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi di cui sopra non può essere inferiore a euro 516,46, sia nel caso in cui l'ammontare del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche risulti inferiore a detto importo e sia nel caso in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale; la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il termine di cui all'art. 35.

#### **Art. 31**

##### **(Durata dell'occupazione)**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo le tariffe di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
3. La durata dell'occupazione sia permanente che temporanea deve risultare dall'atto di concessione, ai fini della corretta determinazione del canone.

#### **Art. 32**

##### **(Soggetto passivo)**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto.

Nel caso di più coobbligati il pagamento del canone viene richiesto dalla Provincia ad uno qualsiasi dei condebitori solidali, il quale dopo aver assolto l'obbligazione, può rivalersi nei confronti degli altri in proporzione alla loro quota.

### **Art. 33 (Agevolazioni)**

1. Le tariffe ordinarie del canone, di cui all'art. 25 del presente regolamento, sono ridotte:

- a) del 80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, sindacali, assistenziali, culturali o sportive;
- b) del 50% per le occupazioni temporanee con cantieri per lavori di installazione di condutture, cavi, impianti o altro manufatto di aziende erogatrici dei pubblici servizi;
- c) del 50% per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo, soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

### **Art. 34 (Esenzioni)**

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi di Bonifica e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- e) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
- h) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, bow- windows o simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
- p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- q) le occupazioni effettuate con accessi carrabili e pedonali ad esclusione di quelle a servizio dei distributori di carburante;
- r) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 comma 11 del decreto Legislativo n. 507/93 e legislazione precedente;
- s) le occupazioni con coperture di fosso ad esclusione di quelle a servizio dei distributori;
- t) le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso;

u) tutte le occupazioni permanenti per allacci effettuate da privati alle condutture idriche, fognarie, etc., ad esclusione di quelle realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, di quelle realizzate a servizio degli impianti di distribuzione carburanti e di quelle realizzate per l'installazione di cartelli pubblicitari, che rimangono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 35** **(Versamento del canone)**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare, comprendendo per intero l'anno di rilascio della concessione, per cui non suscettibile di frazionamento, ancorché l'occupazione abbia inizio e termini nel corso dell'anno e deve essere corrisposto all'atto del rilascio del relativo atto di concessione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni in aumento nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto alla Provincia deve essere versato all'atto della domanda per il rilascio della concessione e/o nullaosta, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione. Spetta al contribuente, previa formale richiesta rivolta all'amministrazione, la restituzione dell'importo del canone versato in caso di mancata concessione e/o nullaosta.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite. E' ammesso il pagamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto della Provincia, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio della Provincia.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a euro 11,00.

### **Art. 36** **(Sanzioni)**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2 con un minimo di euro 25,00.
4. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero ne trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, oppure mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone per l'omesso versamento sono dovuti gli interessi legali.

#### **Art. 37**

#### **(Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi)**

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo di posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante consegna del ruolo al concessionario del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n. 43, con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602, o in proprio tramite ingiunzione ai sensi delle leggi vigenti.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 38**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, con validità permanente, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate fino alla naturale scadenza con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa, obbligando il titolare ad adeguare il pagamento del canone nelle misure previste dal presente regolamento e dalla successiva delibera della Giunta Provinciale; il mancato pagamento del nuovo canone così determinato costituisce rinuncia alla concessione.

#### **Art. 39**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di approvazione. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per le occupazioni di Spazi ed Aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché tutte le disposizioni ed i provvedimenti contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali. E' fatto salvo il potere d'applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

**Il Presidente Fiore** propone il prelievo del punto n. 12 dell'O.d.G. principale, che recita **"Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446"**.

**Entrano in Aula i Consiglieri: Rosario Sidoti, Francesco Andaloro, Santi Vincenzo La Rosa, Carlo Cerreti, Santo Galati Rando**

**Si allontanano i Consiglieri Francesco Rella, Marco Vicari, Antonino Calà (Presenti 28)**

Non registrando richieste di intervento, dichiara aperte le operazioni di voto della suddetta proposta di prelievo.

La votazione, mediante sistema elettronico, ex L.R. 48/91 art. 2, assistita dagli scrutatori Conss., Giuseppe Saya, Antonino Scimone, Maurizio Palermo, registra il seguente esito:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Consiglieri presenti   | 28             |
| Consiglieri Votanti    | 27             |
| Consiglieri favorevoli | 27             |
| Consiglieri contrari   | //             |
| Consiglieri astenuti   | 1 (A. Calabrò) |

Il Consiglio approva il prelievo del punto n. 12.

**Il Presidente** pone, quindi, in discussione la proposta di deliberazione prelevata di cui dà lettura. Dà lettura, altresì, dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, nonché del parere espresso dalla competente Commissione consiliare (6 voti favorevoli e 2 astenuti), infine del seguente parere (allegato) formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti: "I sottoscritti Revisori dei Conti della Provincia di Messina ... (omissis) ...

esprimono parere favorevole all'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio provinciale. Messina 29/12/2011. F.to: dott. Cannavò, prof. Perrone".

Chiede di intervenire il Consigliere Francilia, ne ha facoltà.

**Il Consigliere Matteo Francilia** ricorda di aver presentato, nella seduta del 23 Dicembre, un emendamento alla proposta di delibera testè prelevata, di cui è primo firmatario.

Dichiara che, nella seduta odierna, l'emendamento deve intendersi riproposto.

**Il Consigliere Biagio Bonfiglio** dichiara come riproposto l'emendamento presentato nella seduta del 22 Dicembre, di cui è primo firmatario.

**Il Presidente** comunica che la I Commissione Affari Istituzionali aveva, in data 16 Dicembre 2011, espresso parere favorevole con 6 voti favorevoli e 2 astenuti.

Dà lettura del primo emendamento che di seguito si trascrive:

### **I Emendamento**

"Si propone di apportare all'art. 36 le seguenti modifiche

**Comma 1**, secondo rigo, dopo la parola modalità:

Sanzione euro 25,00 per mancato pagamento da 0 a euro 100,00; sanzione euro 100,00 per mancato pagamento da euro 100,00 a euro 1.000,00; sanzione euro 250,00 per mancato pagamento da euro 1.000,00 a euro 3.000,00; sanzione euro 500,00 per mancato pagamento oltre euro 3.000,00.

**Comma 2**, secondo rigo, dopo la parola "oltre" inserire 30 giorni dalla data stabilita per il versamento.

**Comma 3**, primo rigo, dopo la parola "entro" inserire 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato per il versamento di cui all'art. 35.

Messina 22 Dicembre 2011

F.to: Biagio Bonfiglio

Giuseppe Galluzzo

Matteo Francilia”

Parere di regolarità tecnica: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. F.to il Dirigente avv. Antonino Calabrò.

Parere di regolarità contabile: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. F.to il Ragioniere Generale avv. Antonino Calabrò.

I sottoscritti Revisori dei Conti della Provincia di Messina .. (omissis) ... esprimono parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio provinciale sull'emendamento in questione. Messina, 22/12/2011 F.to dott. Cannavò, prof. Perrone.

**Entrano in Aula i Consiglieri: Francesco Rella, Massimiliano Branca, Massimo De Domenico, Enzo Stefano Testagrossa**

**Si allontanano dall'Aula i Consiglieri: Carlo Cerreti, Piero Briuglia, Simone Magistri, Francesco Andaloro (Presenti 28)**

**Il Presidente**, non registrando richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento soprascritto.

La votazione, mediante sistema elettronico, ex L.R. 48/91 art. 2, assistita dagli scrutatori Conss., Giuseppe Saya, Antonino Scimone, Maurizio Palermo, registra il seguente esito:

|                        |    |
|------------------------|----|
| Consiglieri presenti   | 28 |
| Consiglieri votanti    | 24 |
| Consiglieri favorevoli | 21 |

Consiglieri contrari 3

Consiglieri astenuti 4 (R.Danzino, A.Previti, E.Testagrossa, A. Calabrò)

Il Consiglio approva il primo emendamento.

**Il Presidente** dà lettura del secondo emendamento che di seguito si trascrive

### **II Emendamento**

"All'art. 36, comma 6, aggiungere, dopo la parola "gli interessi legali" le parole "in aggiunta alle sanzioni previste nei commi precedenti".

Messina 23 0.12.2011

F.to: Francilia Matteo  
De Domenico Massimo  
Sidoti Rosario

Parere di regolarità tecnica: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. F.to il Dirigente avv. Antonino Calabrò.

Parere di regolarità contabile: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. F.to il Ragioniere Generale avv. Antonino Calabrò.

I sottoscritti Revisori richiamando le osservazioni già formulate dal Collegio in data 12/05/2011, in risposta alla richiesta di parere trasmessaci con nota prot. 806/Aff.Cons. del 06/05/2011 recepita nel presente emendamento visti i pareri favorevoli di reg. tecn. e cont. esprimono parere favorevole. Messina, 23/12/2011 F.to: dott. Cannavò, prof. Perrone.

**Il Presidente**, non registrando richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento soprascritto.

**Entra in Aula il Consigliere Francesco Andaloro**

**Si allontanano i Consiglieri Antonino Previti, Enzo Stefano Testagrossa, Antonino Calabrò (Presenti 26)**

La votazione, mediante sistema elettronico, ex L.R. 48/91 art. 2, assistita dagli scrutatori Conss., Giuseppe Saya, Antonino Scimone, Maurizio Palermo, registra il seguente esito:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Consiglieri presenti   | 26            |
| Consiglieri votanti    | 25            |
| Consiglieri favorevoli | 21            |
| Consiglieri contrari   | 4             |
| Consiglieri astenuti   | 1 (R.Danzino) |

Il Consiglio approva il secondo emendamento.

**Entrano in Aula i Consiglieri: Simone Magistri, Antonino Calabrò, Antonino Previti**

**Si allontanano i Consiglieri Massimiliano Branca e Roberto Gulotta (Presenti 27)**

**Il Presidente**, non registrando richieste di intervento, assistito dagli scrutatori Conss., Giuseppe Saya, Antonino Scimone, Maurizio Palermo, pone in votazione palese, ex L.R. 48/91 art. 2, la proposta di deliberazione così come emendata.

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la su trascritta proposta di deliberazione ;

Visti gli emendamenti alla stessa come sopra apportati ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale ;

Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Messina ;

Visto il parere espresso sulla proposta di deliberazione dalla prima Commissione consiliare nella seduta del 16 Dicembre 2011;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti;

Con 20 voti favorevoli, 2 voti contrari, 5 astenuti (Danzino, Barbera, A. Calabrò, Palermo, Previti) su 27 Consiglieri presenti e 22 Consiglieri votanti

### **DELIBERA**

**Approvare** il Regolamento per la disciplina del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) che consta di n. 39 articoli e n. 1 allegato, unito alla presente proposta di deliberazione e forma parte integrante e sostanziale.

**Apportare** all'art. 36 del Regolamento allegato le seguenti modifiche:

**Comma 1**, secondo rigo, dopo la parola *modalità*:

*Sanzione euro 25,00 per mancato pagamento da 0 a euro 100,00; sanzione euro 100,00 per mancato pagamento da euro 100,00 a euro 1.000,00; sanzione euro 250,00 per mancato pagamento da euro 1.000,00 a euro 3.000,00; sanzione euro 500,00 per mancato pagamento oltre euro 3.000,00.*

**Comma 2**, secondo rigo, dopo la parola *"oltre"* inserire 30 giorni dalla data stabilita per il versamento.

**Comma 3**, primo rigo, dopo la parola *"entro"* inserire 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato per il versamento di cui all'art. 35.

**Apportare** all'art. 36 del Regolamento allegato le seguenti modifiche:

*comma 6, aggiungere, dopo la parola "gli interessi legali" le parole "in aggiunta alle sanzioni previste nei commi precedenti.*

**Entrano in Aula i Consiglieri Enzo Stefano Testagrossa e Luigi Gullo**

**Si allontanano dall'Aula i Consiglieri: Biagio Bonfiglio, Salvatore Coppolino, Francesco Italiano (Presenti 26)**

**Il Presidente Fiore**, quindi, assistito dagli scrutatori Conss., Giuseppe Saya, Antonino Scimone, Maurizio Palermo, pone in votazione palese, ex L.R. 48/91 art. 2, l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata, che registra il seguente esito:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Consiglieri presenti   | 26  |
| Consiglieri votanti    | 21  |
| Consiglieri favorevoli | 20  |
| Consiglieri contrari   | 1   |
| Consiglieri astenuti   | 5 (L.Gullo,G.Barbera,A.Calabrò,M.Palermo,A.Previti) |

Il Consiglio approva l'immediata esecutività della superiore deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to\_Salvatore Vittorio Fiore

**Il Consigliere anziano**

F.to\_Cons. Simone Magistri

**Il Segretario Generale**

F.to\_avv. Anna Maria Tripodo

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO  
\_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
\_\_\_\_\_

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il **15 GEN. 2012** giorno festivo e per  
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni  
o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della  
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi **29 DIC. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to AVV. ANNA MARIA TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi **10 GEN. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANNA MARIA TRIPODO